



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001).

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di novembre alle ore 20:00, nella sala consiliare di Torbole, a seguito di convocazione regolarmente disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale, nelle persone dei signori:

Morandi Gianni	Presidente	Presente
Balduzzi Sara	Consigliere	Presente
Di Lucia Giovanni	Consigliere	Presente
Malagoli Fabio	Consigliere	Presente
Mandelli Claudio	Consigliere	Presente
Masato Luigi	Consigliere	Presente
Mazzoldi Donatella	Consigliere	Presente
Mazzoldi Giuseppe	Consigliere	Presente
Mazzurana Davide	Consigliere	Presente
Menegatti Matteo	Consigliere	Presente
Perugini Giovanni	Consigliere	Presente
Rigotti Davide	Consigliere	Presente
Rosà Giuliano	Consigliere	Presente
Vicentini Giovanni	Consigliere	Presente
Vivaldi Adriano	Consigliere	Assente giustificato

Presiede: Il Presidente, Gianni Morandi

Assiste: La Vicesegretaria comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2001).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Economico-Finanziari, relativa all'oggetto;

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”*, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso che la stessa L.P. n. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del D.Lgs. n. 267/2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel

bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo di cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo;”

Dato atto che il competente Servizio Finanziario ha rispettato nell’elaborazione dello schema di bilancio 2026-2028 le scadenze sopraindicate, e che, in particolare, in data 24 settembre 2025 il Servizio suddetto ha trasmesso alla Giunta comunale lo schema di bilancio di previsione 2026 – 2028, come previsto dal richiamato DM 25/7/23 Allegato 4/1 (Punto 9.3.3);

Preso atto che:

- con deliberazione consiliare n. 8 del 16.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2024;
- con deliberazione consiliare 30 dd. 21.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026-2028;

Preso atto che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*; si ricorda infine che l’articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. N. 228/2021 ha stabilito con valenza strutturale (e cioè a regime, valida automaticamente per tutti gli esercizi finanziari) che il termine ordinario per l’approvazione dei provvedimenti tributari (TARI) è fissato al 30 aprile dell’esercizio di competenza, con effetto retroattivo all’1 gennaio dello stesso anno. Questo significa che per questa tipologia di provvedimenti (Regolamento, PEF, Tariffe) il Comune può legittimamente adottare le relative deliberazioni anche dopo aver approvato il bilancio di previsione; si fa presente che il nuovo PEF del quadriennio 2026-2029 dovrà tenere conto sia di quanto disposto dalla delibera Arera n. 397/2025 che delle risultanze dei fabbisogni standard, ma il MEF non ne ha ancora pubblicato le linee guida. Pertanto in assenza di tali aggiornamenti si ritiene debba confermarsi la previsione Tari relativa all’ultimo piano validato;

Considerato che, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d’imposta, eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Considerato che relativamente all’IMIS, rimangono confermate le aliquote e le agevolazioni previste dalla deliberazione consiliare n. 47 dd. 30.12.2020;

Vista quindi la Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Accertato che al Bilancio non è stata applicata alcuna quota dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2024 e che risulta stanziato il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, determinato con i criteri e le modalità descritti nella Nota Integrativa allegata;

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca “Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali”, e che, in particolare, l’art. 9, comma 1bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *“ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”*;

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la L.P. n. 5 dell'1 agosto 2025 (legge di assestamento di bilancio di previsione);

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'articolo 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, comma 1 e 1 bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello del singolo Ente;

Visto pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 delle Legge 243/2012, integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la normativa costituzionale citata;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio concernente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 commi 1 e 1 bis della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il Fondo Pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello del singolo Ente;

Atteso che nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.nm., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs 118/2011 e relativi allegati;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le Regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed Organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio d'esercizio;

Rilevato che il progetto di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 non tiene conto dei contenuti del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2026, dato che lo stesso non è ancora stato siglato da Parte della Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali alla data di approvazione dello schema di bilancio 2026-2028;

Considerato altresì che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 16.09.2019 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica in riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, come consentito dal comma 2 dell'articolo 232 del D.lgs. 267/2000, prendendo atto che, nel rendiconto 2020, avrebbe allegato una situazione patrimoniale semplificata al 31/12 dell'anno di riferimento con le modalità stabilite da un decreto ministeriale;
- con deliberazione consiliare n. 3 dd. 24.06.2020 questo ente ha esercitato la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale;
- con deliberazione giuntale n. 30 di data 16.04.2021, esecutiva, questo ente ha esercitato la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale e di allegare, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 85 dd. 07.11.2025, ha approvato, così come previsto dalle nuove disposizioni sopracitate, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 di cui all'allegato 9 del D.L.gs. 267/2000 e s.m. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità;
- il Revisore dei Conti, dott. Bonomi William, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati con il parere, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 18/11/2025 acquisito al protocollo comunale il sub. n. 12754 così come previsto dall'art.239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la consegna della proposta di Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 con i relativi allegati ai consiglieri comunali è stata effettuata con nota prot 12372 dd. 07.11.2025 ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento di contabilità;

Osservato ancora che sulla proposta di bilancio 2026-2028 e sui relativi allegati i consiglieri comunali possono presentare emendamenti, ai sensi del citato art. 10, entro il termine di cinque giorni antecedenti la data in cui è prevista l'approvazione del bilancio stesso;

Precisato peraltro che le proposte di emendamento devono rispettare, a pena di inammissibilità, i principi generali in materia di bilancio e che le stesse, previa verifica di ammissibilità ed acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, sono poste in votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione;

Accertato che nel termine previsto sono pervenuti n. 8 (otto) emendamenti da parte del gruppo consiliare "Rinascita e Sviluppo per Nago-Torbole", i quali sono stati ritenuti ammissibili dall'Organo di Revisione e dal Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari, con nota prot. n. 12814/P dd. 20.11.2025;

Atteso che mediante gli emendamenti presentati si propone, in sintesi, di ridurre per complessivi € 80.000,00 la Missione 7 (Turismo) – Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi) per far fronte al finanziamento di spese diverse afferenti il sociale, le attività culturali, le politiche giovanili, la mobilità e la tutela del territorio e dell'ambiente;

Richiamati i contenuti dell'art. 10 del vigente regolamento di contabilità, nonché le previsioni di cui all'art. 10 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale che disciplina la trattazione e le modalità di voto degli emendamenti;

Dato atto che ai sensi delle disposizioni di cui sopra, gli emendamenti vengono posti singolarmente in votazione, con il seguente esito:

N	OGGETTO	IMPORTO	ESITO VOTAZIONE
1	Studio di fattibilità per sistemi automatici di controllo della sosta nei parcheggi	€ 10.000,00	Non approvato
2	Progetto di fattibilità del controllo accessi e regolamentazione del traffico sulla strada per il Baldo	€ 5.000,00	Non approvato
3	Studio di fattibilità per l'attivazione dei corsi UTETD	€ 5.000,00	Non approvato
4	Progetti per l'educazione sentimentale, per la prevenzione della violenza sulle donne e per percorsi di ascolto e sostegno alle donne in situazione di difficoltà	€ 10.000,00	Non approvato
5	Studio di fattibilità per Comunità Energetica Rinnovabile (CER)	€ 15.000,00	Non approvato
6	Progetto "Anziani Connessi": istituzione di corsi di alfabetizzazione digitale over 65.	€ 10.000,00	Non approvato
7	Progetto di fattibilità tecnico economica per collegamento pubblico veloce (navette o altro) tra Nago e Torbole	€ 15.000,00	Non approvato
8	Progetti per la prevenzione e cura del disagio giovanile e sviluppo adolescenziale	€ 10.000,00	Non approvato
	TOTALE	€ 80.000,00	

Votazione emendamenti:

emendamento n. 1: voti favorevoli n. 3 (Di Lucia Giovanni, Mazzoldi Donatella, Perugini Giovanni), contrari n. 10, astenuti n. 1 (Menegatti Matteo);

emendamento n. 2: voti favorevoli n. 3 (Di Lucia Giovanni, Mazzoldi Donatella, Perugini Giovanni), contrari n. 10, astenuti n. 1 (Menegatti Matteo);

emendamento n. 3: voti favorevoli n. 3 (Di Lucia Giovanni, Mazzoldi Donatella, Perugini Giovanni), contrari n. 10, astenuti n. 1 (Menegatti Matteo);

emendamento n. 4: voti favorevoli n. 3 (Di Lucia Giovanni, Mazzoldi Donatella, Perugini Giovanni), contrari n. 10, astenuti n. 1 (Menegatti Matteo);

emendamento n. 5: voti favorevoli n. 3 (Di Lucia Giovanni, Mazzoldi Donatella, Perugini Giovanni), contrari n. 10, astenuti n. 1 (Menegatti Matteo);

emendamento n. 6: voti favorevoli n. 3 (Di Lucia Giovanni, Mazzoldi Donatella, Perugini Giovanni), contrari n. 10, astenuti n. 1 (Menegatti Matteo);

emendamento n. 7: voti favorevoli n. 3 (Di Lucia Giovanni, Mazzoldi Donatella, Perugini Giovanni), contrari n. 10, astenuti n. 1 (Menegatti Matteo);

emendamento n. 8: voti favorevoli n. 3 (Di Lucia Giovanni, Mazzoldi Donatella, Perugini Giovanni), contrari n. 10, astenuti n. 1 (Menegatti Matteo);

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e dell'art. 10 comma 1 del vigente Regolamento contabile, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026–2028, dei relativi allegati e della nota integrativa;

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano esecutivo di gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili di Servizio stessi;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- l'art. 33 dello Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 30 di data 27.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 21.11.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2025-2027;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 21.11.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 112 di data 05.12.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) 2025-2027;

- il decreto sindacale n. 1 di data 02.01.2025, come modificato con successivo decreto n. 6 del 24.04.2025, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

- il decreto sindacale n. 2 di data 02.01.2025, con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici comunali;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Attesa la propria competenza a deliberare;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29.06.2016, e precisamente:

- parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari, Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
- parere favorevole del responsabile dei Servizi Economico-Finanziari, Elisabetta Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Di Lucia Giovanni, Mazzoldi Donatella, Perugini Giovanni), astenuti n. 1 (Menegatti Matteo), espressi per alzata di mano, su n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa compresa la nota integrativa, elaborato dai Servizi Economico-Finanziari, parti integranti ed essenziali della deliberazione, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

PARTE ENTRATA	2026	2027	2028
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	Euro 72.350,00	Euro 75.650,00	Euro 75.650,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00
TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	Euro 2.717.240,00	Euro 2.747.240,00	Euro 2.747.240,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	Euro 1.020.000,00	Euro 907.000,00	Euro 819.800,00
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	Euro 3.311.800,00	Euro 3.254.700,00	Euro 3.290.700,00
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	Euro 1.443.000,00	Euro 312.500,00	Euro 292.500,00
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e	Euro 1.540.500,00	Euro 1.540.500,00	Euro 1.540.500,00

partite di giro			
Avanzo di Amministrazione	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00
TOTALE	Euro 11.104.890,00	Euro 9.837.590,00	Euro 9.766.390,00

PARTE SPESA	2026	2027	2028
TITOLO 1 – Spese correnti	Euro 7.034.190,00	Euro 6.897.390,00	Euro 6.933.390,00
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	Euro 1.443.000,00	Euro 312.500,00	Euro 292.500,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	Euro 87.200,00	Euro 87.200,00	Euro 0,00
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00	Euro 1.000.000,00
TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	Euro 1.540.500,00	Euro 1.540.500,00	Euro 1.540.500,00
TOTALE	Euro 11.104.890,00	Euro 9.837.590,00	Euro 9.766.390,00

- 2) di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g) della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 15 dicembre 2014, successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 142 di data 30.12.2016 ed aggiornato con deliberazione giuntale n. 122 di data 27.12.2022;
- 6) di evidenziare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all'esecuzione del presente provvedimento.

Proposta n. 142 dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Istruita da Civettini Giovanna

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Gianni Morandi

La Vicesegretaria comunale, Elisabetta Pegoretti

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile.

ALLEGATI - **ALLEGATI SCHEMA DI BILANCIO 2026-2028** (impronta:
9F815C5AED1711D4E9CB593AE56872A20FE98B6D092566205D78A26719B37CDD)
- **NOTA INTEGRATIVA** (impronta:
64D9767472D0A79D8BD63A26E29CD0631C6E52EBB34136BA72CB0AD5DC3EEB2B)
- **PARERE REVISORE** (impronta:
DAF03066BD47DA49BD28BE9328B452C19D26ABF4898C48352BCC7C7DED3BDCE7)
- **Emendamenti al bilancio ed esame loro ammissibilità** (impronta:
02D58DB6448EFF8C871E7BEAAC0DE283D7ED88CB679E3AB84106DCFF01BFCD0D)